



# STATUTO DEL CSI-PIEMONTE

**Con le modifiche agli artt. 10, 12, 17, 20 e 28  
approvate dall'Assemblea straordinaria  
del 19 settembre 2011**

## **Articolo 1** **Ambito statutario**

1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con la Convenzione 1° marzo 1977, n. 22993 tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.

2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).

## **Articolo 2** **Partecipazione al Consorzio**

1. Gli Enti consorziati sono:

- a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;
- b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori;
- c) altri Enti pubblici con sede nella regione, ivi comprese le agenzie e le aziende sanitarie ed ospedaliere, ogni altra Università od Istituto superiore di ricerca pubblico ed altre Regioni, in qualità di Enti consorziati ordinari, la cui ammissione è deliberata dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 10;
- d) i consorzi o le associazioni di Comuni, Province ed altri Enti pubblici organizzati su base provinciale, circondariale o funzionale, per l'attuazione dei compiti istituzionali di ciascun Ente, con particolare riferimento alla elaborazione dati ed all'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, anche per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

### **Articolo 3**

## **Personalità e sede del Consorzio**

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio ha sede in Torino, nonché, come sedi secondarie, negli uffici degli Enti di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo precedente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di altre sedi amministrative.

### **Articolo 4**

## **Finalità del Consorzio**

1. Il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non.
2. In particolare, il Consorzio:
  - a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
  - b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi:
    - della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche;
    - del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;
    - della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;
  - c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, di interconnessione tra le stesse su base provinciale, circondariale o comunale, in conformità alle direttive dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti locali, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità.

4. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.

## **Articolo 5**

### **Attività istituzionali**

1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali del Consorzio.
2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.
3. I rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità al piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o convenzioni apposite che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione.

## **Articolo 6**

### **Altre attività del Consorzio**

1. Il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende.

## **Articolo 7**

### **Modalità della gestione**

1. Le attività di cui agli artt. 5 e 6 sono sviluppate attraverso:
  - il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone;
  - la collaborazione con Enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;

- la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, temporanee o permanenti, e a società di capitali.

## **Articolo 8** **Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Sindacale.

## **Articolo 9** **L'Assemblea**

1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.

## **Articolo 10** **Competenze dell'Assemblea**

1. Compete all'Assemblea:

- a) deliberare a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);

- b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 17;
- c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;
- d) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare le quote consortili annuali degli Enti consorziati, correlandole anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni delle quote consortili è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;
- f) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;
- g) deliberare, a maggioranza assoluta, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;
- h) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;
- i) deliberare, a maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello Statuto;
- l) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio.

2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 11.

## **Articolo 11** **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per approvare il bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare il piano di attività annuale e relativa

quantificazione economica. La convocazione deve avvenire entro quattro mesi, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame del piano di attività, e relativa quantificazione economica, dell'esercizio successivo.

2. L'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta, in caso di urgenza nei due giorni precedenti. Delle proposte di deliberazione relative alle lettere d), e), f), g), h) del precedente art. 10 è data comunicazione in copia almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% dell'insieme delle quote e delibera validamente a maggioranza delle quote dei presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.

5. Alle nomine di competenza dell'Assemblea si provvede mediante votazione a scrutinio segreto; in tutti gli altri casi, la votazione è palese.

6. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Direttore.

## **Articolo 12**

### **Consiglio di Amministrazione**

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino;
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino;
- 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.
3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.
5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g).

### **Articolo 13**

### **Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione**

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:
  - a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;
  - b) colui che, in qualità di libero professionista, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio;
  - c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio.
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le norme dei rispettivi ordinamenti in materia di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui agli artt. 10 e 12.
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.



## **Articolo 14** **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
  - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 16;
  - b) definire l'attività e le linee di sviluppo del Consorzio;
  - c) deliberare sul piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
  - d) predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
  - e) deliberare in materia di assunzione e amministrazione del personale;
  - f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato Tecnico Scientifico;
  - g) adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'attività del Consorzio;
  - h) nominare il Direttore Generale e i Dirigenti di settore del Consorzio;
  - i) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);
  - j) presentare all'Assemblea il piano di attività annuale del Consorzio ed una sua quantificazione economica;
  - k) richiedere al Comitato Tecnico Scientifico studi, elaborazioni od indagini in ordine a problemi relativi all'attività o alle linee di sviluppo del Consorzio;
  - l) proporre all'Assemblea eventuali modificazioni dello Statuto;
  - m) deliberare sulla partecipazione del Consorzio alle iniziative di cui agli artt. 6 e 7;
  - n) chiedere al Presidente della Giunta regionale la convocazione dell'Assemblea del Consorzio;

- o) delegare al Presidente e al Direttore Generale il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega.
2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.
3. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

### **Articolo 15**

#### **Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sui bilanci e sul piano di attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso.
5. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta.
6. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il Consiglio è presieduto dal Presidente uscente, che, ove non faccia parte del nuovo Consiglio, ne coordina i lavori senza diritto di voto.

## **Articolo 16**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.
- 2 bis. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 14, lettera o), nei limiti e secondo le modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che vi provvede appena nominato il Presidente.
3. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.
4. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
5. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed esercitano le funzioni di loro competenza finché siano stati nominati i nuovi Presidente e Vice Presidente.

## **Articolo 17**

### **Il Comitato Tecnico Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei e per l'altra metà su proposta degli Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.
5. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.
6. E' compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.
7. Finché non sia riunito il nuovo Comitato Tecnico Scientifico è prorogata la competenza del precedente.

## **Articolo 18**

### **Attività del Comitato Tecnico Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico:
  - a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;
  - b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;
  - c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;
  - d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del piano di attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente, oppure sia richiesta da almeno un

terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

## **Articolo 19** **Il Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.

2. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale:

- a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo personale;
- b) struttura l'organizzazione del Consorzio in attuazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio;
- c) propone al Comitato Tecnico Scientifico per il parere ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il piano annuale di attività del Consorzio e le eventuali variazioni;
- d) provvede all'attuazione del piano annuale del Consorzio;
- e) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.

4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del Consorzio nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 20** **Costituzione del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:

- a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;
  - b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;
  - c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c).
2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
  3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.
  4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

## **Articolo 21** **Competenze del Collegio Sindacale**

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.
3. Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, del Codice Civile.

## **Articolo 22** **Personale**

1. Il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri per il trattamento economico e normativo del Direttore e del personale. Il regolamento può prevedere l'assunzione di personale con contratto a termine.
2. Il rapporto di lavoro del personale è di tipo privatistico ed è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza.

## **Articolo 23** **Patrimonio e finanziamenti**

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo consortile che è formato:
  - dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi;
  - dai frutti degli investimenti realizzati;
  - dalle "quote consortili" versate per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea.
  
2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti, ivi comprese le partecipazioni a strutture societarie o ad altre forme di associazione previste dagli artt. 6 e 7.
  
3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed in conto capitale con:
  - i "contributi di funzionamento" degli Enti consorziati;
  - le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti;
  - le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.

## **Articolo 24** **Bilanci e contabilità**

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispose il bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

## **Articolo 25** **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

## **Articolo 26**

### **Recesso ed esclusione dal Consorzio**

1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.
2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 27**

### **Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui**

1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.
2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.
3. L'Assemblea, preso atto dell'intervenuta causa di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di tre liquidatori.

## **Articolo 28**

### **Norma transitoria**

1. Per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1 deliberata dall'Assemblea del 19 settembre 2011 il Consiglio di Amministrazione in carica in tale data viene a decadere a far data dall'iscrizione della predetta delibera di modifica nel registro delle imprese.
2. Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'art. 12, comma 1 entra in carica con l'iscrizione nel registro delle imprese delle nomine di cui al comma 4 dello stesso articolo.